



## **Referendum per l'abrogazione della riforma della prescrizione.**

### **La proposta dell'Organismo Congressuale Forense (OCF)**

**1. Premessa; 2. Il quesito; 3. Obiettivo del referendum ed effetti dell'eventuale approvazione del quesito**

#### **1. Premessa**

Dallo scorso 1° gennaio, è entrata in vigore la riforma della prescrizione penale, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge n. 3 del 2019.

Questa disciplina – almeno decontestualizzata da una più ampia riforma organica – non persuade affatto. È chiaro che, se il problema è assicurare i “colpevoli” alla giustizia nonostante le lungaggini del processo (o delle indagini), la soluzione adeguata non consiste nell'autorizzarne la durata infinita, così avallando inerzie e dilazioni anche patologiche, ma renderlo più rapido, ponendo termini stringenti, presidiati da “sanzioni” processuali ed eventualmente disciplinari per tutti i soggetti coinvolti. In questa prospettiva, l'estinzione del reato per prescrizione costituisce un fondamentale elemento acceleratorio, e il suo venir meno, più che offrire soluzioni, costituisce la certificazione della malattia cronica della giustizia italiana. Porre il processo al di fuori del flusso del tempo danneggia tutti: la vittima e tutta la collettività, che hanno interesse ad un pronto accertamento della responsabilità e alla punizione del reato; l'innocente, già danneggiato dal solo fatto di essere sottoposto al procedimento, e per il quale ogni giorno in più di sottoposizione al giudizio penale e alla gogna che spesso ne consegue dà luogo a un supplizio intollerabile; lo stesso colpevole, che ha diritto di veder definita in breve la sua vicenda, scontando la sanzione per poi reinserirsi in società.

L'Organismo Congressuale Forense auspica che la nuova riforma della prescrizione sia modificata in profondità, o accompagnata da misure di sistema che riescano a ricondurre l'impatto entro soglie accettabili. Stimando doveroso un impegno diretto su un istituto tanto cruciale per l'esercizio della giurisdizione e la fisionomia dello Stato di diritto, riteniamo - dando seguito alla determinazione dell'Ufficio di Coordinamento del 7 dicembre e alla conseguente delibera assembleare del successivo 20 dicembre - che la strada più efficace e tempestivamente percorribile sia quella del referendum abrogativo.

*Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60*

*Mail: [amministrazione@organismocongressualeforense.news](mailto:amministrazione@organismocongressualeforense.news)*

*PEC: [organismocongressualeforense.pec.it](mailto:organismocongressualeforense.pec.it)*



Come noto, in base all'art. 75 della Costituzione, nonché agli artt. 29 e 30 della legge n. 352 del 1970, l'iniziativa può essere assunta non solo da 500 mila elettori, ma anche da (almeno) 5 Consigli regionali. È vero che lo strumento referendario potrebbe solo "eliminare chirurgicamente", in negativo, la nuova disciplina, non stabilirne in positivo una nuova, e neppure far rivivere la vecchia; ma certo, è un rimedio che vale la pena tentare, per sollecitare un intervento del legislatore, di cui comunque restiamo in fiduciosa attesa, e per tener viva l'attenzione su un tema di civiltà, prima ancora che giuridico.

## 2. Il quesito

***“Volete voi che sia abrogato l'articolo 159, comma 2, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1938, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante « Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»?”***

## 3. Obiettivo del referendum ed effetti dell'eventuale approvazione

L'obiettivo del referendum è abrogare l'art. 159, comma 2, c.p., così come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 1, della legge n. 3 del 2019, che stabilisce la sospensione della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Questo è il principale *punctum dolens* della riforma, perché – come già illustrato – lascia il soggetto condannato o assolto in primo grado nell'attesa potenzialmente infinita della definizione del giudizio, in un limbo che è stato descritto, con formula efficace, di “ergastolo processuale”.

L'eventuale esito positivo della consultazione referendaria determinerebbe l'abrogazione del nuovo comma 2 dell'art. 159 c.p., così come novellato dalla legge n. 3 del 2019. Si ritiene invece di non sottoporre a referendum l'abrogazione dell'art. 1, comma 1, lett. e) numero 2, della legge n. 3 del 2019, il quale ha disposto l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 159 c.p.: l'abrogazione di norme meramente abrogatrici, per costante

*Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60*

*Mail: [amministrazione@organismocongressualeforense.news](mailto:amministrazione@organismocongressualeforense.news)*

*PEC: [organismocongressualeforense.pec.it](mailto:organismocongressualeforense.pec.it)*



giurisprudenza costituzionale, non determina infatti la reviviscenza delle norme abrogate; dunque, da un lato l'eventuale approvazione non avrebbe alcuna conseguenza pratica apprezzabile, dall'altro lato, al contrario, potrebbe implicare alcune difficoltà in sede di giudizio di ammissibilità, là dove la Corte costituzionale tende a valutare negativamente operazioni referendarie animate dall'intento di ripristinare la normativa previgente, in quanto decettive per il corpo elettorale, portato a effettuare in modo erroneo le proprie valutazioni in vista di un risultato giuridicamente impossibile.

Con riguardo alla c.d. "normativa di risulta", all'esito dell'eventuale approvazione del referendum, l'art. 159 c.p. sarebbe composto dai soli commi 1, 6 e 7 attualmente vigenti. È appena il caso di rilevare che la normativa di risulta sarebbe pienamente autosufficiente, priva di lacune di sorta, e peraltro del tutto simile a quella prevista nella versione originaria dell'art. 159 c.p. Nessuna criticità si pone, dunque, dal punto di vista della valutazione d'impatto ordinamentale del referendum.

Più in particolare, il testo disporrebbe così come di seguito:

*"Art. 159*

*1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare [304 c.p.p.] è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:*

*1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;*

*2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;*

*3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;*

*3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale;*

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60

Mail: [amministrazione@organismocongressualeforense.news](mailto:amministrazione@organismocongressualeforense.news)

PEC: [organismocongressualeforense.pec.it](mailto:organismocongressualeforense.pec.it)



*3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.*

***[OMISSIS]***

*6. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.*

*7. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.”*